



Le verifiche periodiche delle attrezzature: indicazioni operative alla luce dei recenti aggiornamenti normativi

a cura di Nicola Guida – Ingegnere

Le attrezzature di lavoro rappresentano lo strumento che, messo a disposizione dei propri lavoratori, consente al datore di lavoro di raggiungere i livelli di produzione nel rispetto di tempi, costi, *standard* tecnico-prestazionali prefissati.

Il D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico sulla sicurezza o più brevemente Tusic) definisce all'art.69 il significato di attrezzatura e di uso delle medesima, aspetti che, come è facile immaginare, devono sempre essere analizzati in simultanea.

→ **ATTREZZATURA**

In particolare per **attrezzatura** s'intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro

→ **USO DI UN'ATTREZZATURA**

L'**uso di un'attrezzatura** di lavoro è definita, invece, come qualsiasi operazione lavorativa, connessa appunto a un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio e lo smontaggio.

È indispensabile che il binomio risorsa umana (ovvero il soggetto incaricato all'uso dell'attrezzatura) e attrezzatura medesima venga organizzato, gestito, testato e controllato periodicamente dal datore di lavoro (DdL); contrariamente si instaurerebbe un punto debole nel sistema produttivo che andrebbe a compromettere il raggiungimento del risultato finale non solo sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ma soprattutto per quanto concerne la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Un DdL consapevole e lungimirante, infatti, comprende come un'attrezzatura, potenzialmente evoluta e prestazionale, non fornisca quei risultati attesi se consegnata a un addetto non adeguatamente formato; un identico "non risultato" si otterrebbe nel caso in cui l'attrezzatura, sebbene consegnata a personale istruito e addestrato, non fosse stata preventivamente sottoposta a quei controlli e manutenzioni atti a garantirne un adeguato livello di efficienza e sicurezza.

Il DdL dovrà, quindi, salvaguardare entrambe le risorse (umane e attrezzature) in tutte le fasi del processo produttivo: dall'acquisto, verificando che le attrezzature siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, all'installazione delle medesime accertandosi che vengano messe in esercizio conformemente alle istruzioni d'uso del fabbricante, all'utilizzo, promuovendo una capillare attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori preposti al loro uso e pianificando con metodicità e serietà le indispensabili attività di manutenzione, verifica e controllo periodici con l'obiettivo di garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza.

La presente trattazione vuole approfondire, nell'ambito del vasto panorama inerente le attrezzature, gli aspetti concernenti le **verifiche periodiche**, soprattutto alla luce dei

recenti aggiornamenti normativi volti a disciplinarne modalità amministrative, operative e gestionali.

Iter normativo

Il percorso normativo che ha condotto a una definizione più approfondita e puntuale della tematica riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature non è stato certamente lineare e veloce.

Il punto di partenza del processo normativo è individuabile nel D.Lgs. n.81/08 (Tusic). L'art.71, infatti, prevede tra gli obblighi del DdL, quello di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e della sicurezza, oltre che essere adeguate al tipo di lavoro svolto. Per raggiungere questo requisito imposto dalla Norma, il DdL deve intervenire appunto con una serie di controlli iniziali, periodici e, se necessario, anche straordinari. Parallelamente a questo tipo di attività, che potremmo identificare come "interna", in quanto organizzata e gestita nell'ambito aziendale direttamente dal DdL, il Tusic ha previsto all'art.71, co.11, un'altra serie di verifiche periodiche in capo a soggetti esterni. Nella fattispecie vengono individuati due *step* di verifica (uno alla prima installazione in capo all'IspeSl, il secondo in relazione a una determinata periodicità in capo alle ASL; è previsto, in alternativa ai primi due Enti, l'intervento di soggetti pubblici o privati preventivamente abilitati). È inoltre opportuno rammentare che, con L. n.122/10 di conversione con modificazioni del D.L. n.78/10, l'IspeSl è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'Inail.

Nell'allegato VII del Tusic vengono specificate quali sono le attrezzature oggetto di verifica, oltre che la frequenza dei controlli.

Nel successivo co.13 dell'art.71 viene disciplinato che le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano; viene infine individuato come termine ultimo per adottare le succitate modalità il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del Tusic.

Modalità, tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per le verifiche delle attrezzature di lavoro e per l'accreditamento di soggetti terzi, pubblici o privati, vengono definite in realtà con ampio ritardo rispetto al termine individuato al succitato co.13 del Tusic; infatti il Decreto attuativo, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2011, è stato emanato solamente in data 11 aprile 2011.

Segue a stretto giro la circolare n.21 dell'8 agosto 2011, contenente i primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011. Tramite, poi, Decreto del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2011 viene prorogata l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 di ulteriori 180 giorni rispetto ai 90 giorni inizialmente previsti.

Un ulteriore rinvio, sempre da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giunge tramite il D.L. 20 gennaio 2012: i termini individuati all'ultimo comma dell'art.6 per l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 vengono portati a 390 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le motivazioni di questa ennesima proroga sono ancora legate alla conclusione coerente dei processi di passaggio e integrazione in seguito alla soppressione dell'IspeSl e della contestuale attribuzione delle relative competenze all'Inail, nonché alla necessità di provvedere al completamento dell'attività istruttoria relativa alle numerose richieste di abilitazione pervenute da parte dei soggetti pubblici o privati.


In data 23 maggio 2012 si assiste alla conclusione di questo macchinoso *iter* normativo con l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 25 maggio 2012, ha fornito ulteriori indicazioni circa: modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione; scelta del soggetto abilitato; interruzione o sospensione dei termini temporali concernenti le verifiche; attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione; modulistica; tariffazione delle verifiche periodiche, tutte tematiche che verranno approfondite più dettagliatamente in seguito.

Con decreto del 30 luglio 2012 è stato pubblicato il secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche; tale elenco supera e sostituisce quello precedentemente pubblicato in allegato al decreto dirigenziale del 21 maggio 2012.

Per ultima la [circolare n.23 del 13 agosto 2012](#), sempre pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interviene con ulteriori chiarimenti; per citare i principali è possibile individuare: le procedure di semplificazione per richieste di verifica periodica successiva alla prima che coinvolgono più attrezzature di lavoro (in sostanza al DdL è data facoltà di procedere con una richiesta cumulativa di verifica su più attrezzature aventi scadenze diverse, indicando, per ciascuna di esse, la data di "effettiva richiesta"); i limiti di applicabilità dell'art.26 del Tusic alle attività di verifica delle attrezzature (le funzioni svolte dai soggetti verificatori rientrano all'interno di quei servizi di "natura intellettuale" e, pertanto, non è prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi); l'identificazione di alcune attrezzature di lavoro che non devono essere assoggettate a verifiche periodiche (le centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, i sistemi di movimentazione e sospensione degli allestimenti scenici, i ponti sollevatori per veicoli, i carrelli commissionatori); i chiarimenti circa la periodicità delle verifiche che non deve essere interrotta da periodi di non utilizzo delle attrezzature di lavoro (nel caso in cui i termini previsti dall'allegato II risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura, la verifica periodica dovrà avvenire prima del riutilizzo); le modalità di verifica delle attrezzature prive di marcatura CE, che, previo *iter* omologativo e collaudo, devono essere sottoposte al controllo nei termini previsti dal D.M. 11 aprile.

Segue una sintesi del percorso normativo che ha condotto all'attuazione del DM 11 aprile 2011.





Indicazioni operative

Come detto è il Tusic che pone in capo al DdL l'obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell'Allegato VII a verifiche periodiche secondo una determinata frequenza; questo con l'obiettivo finale di assicurare un maggior grado di sicurezza dei lavoratori.

A prescindere dagli specifici contenuti inseriti nel D.M. 11 aprile 2011, il Tusic interviene all'art.71, co.8, lett.b), imponendo al DdL di provvedere affinché le attrezzature, soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origini a situazioni pericolose, siano sottoposte ai seguenti interventi di controllo:

- ➔ **controlli periodici** secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- ➔ **controlli straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I suddetti interventi risultano efficaci solo nel momento in cui vengono effettuati da personale competente che provvede a una registrazione delle attività di controllo, da tenere sempre a disposizione nel caso di un'ispezione da parte degli Organi di Vigilanza. In aggiunta a quanto sopra descritto, il co.11 disciplina le ulteriori verifiche che il DdL deve eseguire in conformità all'All. VII. In sintesi vengono identificati due ordini di verifica:

➔ VERIFICA DI 1ª INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA

Effettuata dall'Ispesl (ora **Inail**), che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta elaborata dal DdL (è inteso che il DdL deve eseguire la richiesta con almeno 60 giorni d'anticipo rispetto alle scadenze indicate in allegato VII del Tusic); decorso tale termine il DdL può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al co.13 (ovvero recepite e specificate nel DM 11 aprile 2011). La verifica è finalizzata ad identificare l'attrezzatura di lavoro.



VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Effettuate dalle **Asl**, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta (è inteso che il DdL deve eseguire la richiesta con almeno 30 giorni d'anticipo rispetto alle scadenze indicate in allegato VII del Tusic), decorso inutilmente il quale, il DdL può avvalersi soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al co.13 (ovvero recepite e specificate nel DM 11 aprile 2011). La verifica è finalizzata ad accertare la conformità dell'attrezzatura alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e di conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

Si tratta, per entrambi i casi, di verifiche onerose con accollo delle relative spese da parte del DdL. Come visto, il Tusic prevede che Asl e Ispesl (ora Inail) possano avvalersi del supporto dei soggetti pubblici o privati abilitati. In particolare i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Veniamo ora a quanto previsto nel D.M. 11 aprile 2011 come recepimento e attuazione delle disposizioni del Tusic. I principali temi definiti nel D.M. sono:

- ▶ modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;
- ▶ criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati;
- ▶ modalità con cui Inail e Asl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle verifiche di cui al primo punto;
- ▶ gli obiettivi fondamentali che il legislatore si è posto mediante l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di verifica delle attrezzature sono il potenziamento, la semplificazione e l'efficacia delle verifiche inerenti a:
 - la conformità delle attrezzature alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle libretto di istruzioni per l'uso;
 - lo stato di manutenzione e conservazione delle attrezzature;
 - il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro;
 - l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Si tratteranno ora, nello specifico, quelle che sono le procedure a cui devono far riferimento gli addetti ai lavori (DdL, Inail, Asl, soggetti pubblici/privati abilitati) ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e delle relative Circolari esplicative.

Richiamiamo infine, per giusta precisione, l'art.1 del DM 11 aprile 2011, in cui viene fornita la descrizione estesa dell'oggetto; Il decreto infatti *"disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 71, co. 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, co. 11"*.

Indicazioni generali del D.M. 11 aprile 2011

Qui di seguito alcune delle principali disposizioni contenute nel Decreto:

- ▶ l'Inail è soggetto titolare della prima verifica nel termine di 60 giorni dalla richiesta (art.2);

- ▶ le Asl sono soggetti titolari delle verifiche periodiche successive nel termine di 30 giorni dalla richiesta (art.2);
- ▶ l'Inail e le Asl o le Arpa (agenzie regionali per la protezione ambientale), per quelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di determinati provvedimenti locali, possono provvedere direttamente alle verifiche, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), ai sensi dei criteri di risparmio previsti per la Pubblica Amministrazione, oppure avvalersi di soggetti pubblici o privati preventivamente abilitati;
- ▶ i soggetti abilitati, pubblici o privati, sono individuati all'interno di appositi elenchi custoditi presso Inail e Asl o su base regionale. Questi elenchi, definibili come "locali", possono essere utilizzati appunto dai titolari della funzione (Inail-Asl), qualora non riuscissero ad eseguire direttamente le verifiche. È messo a disposizione dei DdL un ulteriore elenco, a carattere nazionale, dei soggetti abilitati; in questo modo è data al DdL la possibilità di individuare il soggetto di cui avvalersi per le verifiche delle proprie attrezzature, una volta che sono decorsi i termini utili per l'intervento da parte del soggetto titolare della funzione (Inps o Asl). Si precisa che i soggetti degli elenchi "locali" (artt.2, co.4 e co.7 del D.M. 11 aprile 2011) devono far parte dell'elenco nazionale di cui all'allegato III del medesimo Decreto;
- ▶ ciascun soggetto abilitato, in quanto tale, è inserito nell'elenco "nazionale" di cui all'allegato III e deve possedere i requisiti di cui all'allegato I del D.M. 11 aprile 2011. Nell'allegato III vengono altresì indicate le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti abilitati. Le modalità di verifica (prima e successive sono disciplinate in allegato II);
- ▶ restano valide le disposizioni relative all'installazione e verifica di attrezzature già presenti in alcune norme antecedenti il D.M. 11 aprile 2011: D.M. 29 febbraio 1988 (Norma di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore ai 5 mc), D.M. 23 settembre 2004 (Modifica del DM precedente), D.M. 17 gennaio 2005 (Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche), D.M. 1° dicembre 2004, n.329 (Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art.19 del D.Lgs. n.93/00).

Rimandando per i dettagli alla lettura integrale degli allegati ci si limita in questa sede ad elencarne i principali contenuti.

ALLEGATO I

CRITERI PER L'ABILITAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

I soggetti pubblici o privati devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- un certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A emesso, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo;
- operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
- disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per eseguire le verifiche;
- disporre di un organigramma generale che evidenzi in modo dettagliato la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività;
- individuare il nominativo di un Responsabile Tecnico in possesso di titolo di studio meglio definito nel medesimo allegato;
- aver attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile senza franchigia;

- aver adottato un modello di gestione di cui all'art.30 del Tusic (costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione agli elenchi);
- aver eseguito idonea formazione ai sensi dell'art.37 del Tusic verso il personale dipendente incaricato ad eseguire le verifiche.

Una nota importante riguarda l'esclusione di un possibile "conflitto d'interessi"; infatti al co.4 dell'allegato I viene proibito, ai soggetti che hanno svolto l'attività di certificazione del prodotto, di effettuare anche la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

Questo concetto viene ribadito in modo ancora più dettagliato all'interno della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.21/11.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Campo di applicazione

Le attrezzature elencate in allegato VII al Tusic vengono suddivise in tre distinti gruppi: **Gruppo SC** (apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga), **Gruppo SP** (sollevamento persone) e **Gruppo GVR** (Gas, Vapore, riscaldamento).

Modalità di effettuazione delle verifiche per attrezzature appartenenti ai gruppi SC e SP

La prima verifica è finalizzata ad identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata dal DdL al dipartimento Inail territorialmente competente (i dati che devono essere riscontrati e verificati sono: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'Inail in sede di comunicazione di messa in servizio). Altri documenti oggetto di controllo sono: dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da norma), tabelle/diagrammi di portata, diagramma delle aree di lavoro, istruzioni per l'uso.



Sono inoltre previste verifiche sulla regolare tenuta del **registro di controllo** e sullo stato di conservazione, oltre che ad accertamenti sul corretto funzionamento dell'attrezzatura e sull'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

In sede di prima verifica dovrà essere compilata la **scheda tecnica di identificazione**, che rappresenterà il riferimento per le successive verifiche periodiche e diventerà parte integrante della documentazione relativa all'attrezzatura.

Il riscontro di una violazione o l'assenza di uno o più requisiti di sicurezza devono essere rispettivamente notificate all'Organo di Vigilanza e al titolare della funzione.

In ambito di verifica periodica vale quanto esposto in precedenza, con il compito ulteriore del DdL di dare dimostrazione al soggetto verificatore di aver provveduto ad eseguire e a registrare anche quei controlli supplementari previsti dalla norma nel caso in cui l'attrezzatura abbia superato i 20 anni di vita.

Per gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili, il DdL, in fase di verifica periodica successiva alla prima, è tenuto ad esibire al soggetto verificatore le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche.

Modalità effettuazione verifiche per attrezzature appartenenti ai gruppi GVR

Oltre allo specifico D.M. 11 aprile 2011 devono essere utilizzati, come riferimento, anche l'allegato II del D.Lgs. n.93/00 (per attrezzature costituite in assenza di specifiche

disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie) e gli artt.2 e 11 del D.M. n.329 del 1° dicembre 2004 (esenzione dalla verifica per alcune attrezzature).

Per questo gruppo di attrezzature il D.M. individua, oltre che la prima verifica e le periodiche successive, anche quelle di funzionamento, interna e di integrità. L'allegato VII del D.Lgs. n.81/08 è, come per il precedente gruppo, il documento di riferimento indicante la periodicità della verifica.

In particolare il primo controllo consta nell'individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme), la verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'Inail all'atto della messa in servizio, la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio (rif. art.6 del D.M. n.329 del 1° dicembre 2004).

Le verifiche periodiche successive prevedono invece una verifica di funzionamento la quale comprende un esame documentale, un controllo sulla funzionalità dei dispositivi di protezione e un controllo dei parametri operativi.

Come detto il D.M. prevede anche una verifica di integrità, avente periodicità decennale; essa è volta all'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo della parti, interne ed esterne, accessibili e ispezionabili e dell'esecuzione di eventuali test e prove.

Per tutti i gruppi di attrezzature, nel caso in cui a seguito della verifica siano emerse delle situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incarico al controllo è tenuto ad ordinare il divieto di utilizzo. Qualora dopo eventuali interventi di riparazione, ovvero sostituzione di parti, l'attrezzatura non superi gli *standard* di sicurezza previsti, si procederà, a seconda della gravità, al declassamento, all'obbligo di utilizzo a pressione atmosferica o alla demolizione.

ALLEGATO III

MODALITÀ PER L'ABILITAZIONE, IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL D.M.

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è referente per l'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'apposito elenco dei soggetti abilitati alle verifiche. Tra i compiti del Ministero anche l'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco.
- L'istanza precedente è formulata dal legale rappresentante e deve contenere l'elenco delle attrezzature tratte dall'allegato VII del Tusic per cui il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche. Allegata alla richiesta deve essere trasmessa la documentazione, conforme all'originale, atta a dimostrare il possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di verificatore (certificazione iscrizione Camera di commercio, copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, manuale qualità, elenco del personale con relative qualifiche-titoli di studio-mansioni, elenco dei laboratori e delle attrezzature, organigramma, dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento, planimetria della sede centrale solo per citare i principali documenti).
- A un'apposita commissione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono affidati i seguenti compiti: formulare parere circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, costituire e aggiornare l'elenco dei soggetti, effettuare accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti richiedenti l'abilitazione, formulare parere di sospensione in caso di gravi inadempienze (in casi estremi è prevista addirittura la cancellazione). La commissione può avvalersi del parere di Inail e Asl per l'espletamento delle funzioni di propria competenza.
- L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale. È possibile rinnovare la posizione a seguito di apposita istanza e previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo.

- È istituito un **registro informatizzato** presso cui i soggetti abilitati devono riportare copia dei verbali delle verifiche effettuate; il registro deve essere trimestralmente trasmesso al titolare della funzione al fine di consentire l'attività amministrativa di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati inerente la verifica delle attrezzature. Questo adempimento è richiamato nel D.M. 21 maggio 2012. I soggetti abilitati hanno infine l'obbligo di custodire per un periodo non inferiore ai dieci anni tutti gli atti relativi all'attività di verifica svolta.
- L'elenco dei soggetti abilitati, di cui al D.M. 21 maggio 2011 e al successivo aggiornamento con il D.M. 30 luglio 2012, riporta per ciascun di essi, oltre che ragione sociale e sede legale, anche le regioni su cui il soggetto opera e per quali tipi di attrezzature è stata conseguita l'abilitazione (specificando tra i gruppi SC, SP e GVR).
- Le verifiche sull'operato dei soggetti abilitati, pubblici o privati, vengono svolte dalle Asl, dall'Arpa (nei casi previsti) che inviano eventuali segnalazioni all'Inail, nonché dall'Inail medesima. Le segnalazioni di comportamenti anomali devono quindi confluire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI, che sottopone i vari casi alla commissione incaricata di adottare i più opportuni provvedimenti.

ALLEGATO IV **SCHEDE**

L'allegato fornisce alcune schede tipologiche inerenti a:

- scheda tecnica relativa ad identificazione attrezzatura, da compilarsi in sede di prima verifica. In particolare le schede proposte sono inerenti ad apparecchi e impianti per il sollevamento di persone e/o materiali (ascensori e montacarichi da cantiere, carrello semovente a braccio telescopico, gru a portata fissa, gru mobile, gru trasferibile, ponte mobile sviluppabile), a idroestrattori, a piattaforme di lavoro, a ponteggi sospesi motorizzati, a scale aeree ad inclinazione variabile, a macchine agricole raccogli frutta, ad attrezzature a pressione;
- verbali di Verifica periodica.

➤ **Procedura amministrativa (all. II D.M. 11 aprile 2011)**

Il DdL che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. in oggetto, ovvero dal 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro rientrante nell'elenco di cui all'allegato VII del Tusic, deve darne immediata comunicazione al dipartimento Inail territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo, comunicandolo quindi allo stesso DdL dichiarante.

Successivamente il DdL deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione, entro i termini indicati in precedenza, per sottoporre l'attrezzatura a verifica (prima o periodica); come detto la prima verifica è effettuata dall'Inail, le successive dalle Asl.

Il DdL è tenuto, in fase di prima verifica e successive, a comunicare il luogo in cui è disponibile l'attrezzatura e, all'atto della richiesta, a indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'Inail e Asl possono avvalersi nel caso in cui non siano in grado di effettuare direttamente la verifica entro i termini previsti (soggetti inseriti nell'elenco generale di cui all'allegato III del DM).


A tal proposito Inail e Asl rendono disponibili, attraverso i loro portali *web*, la modulistica tramite la quale il DdL può effettuare le richieste di verifica, la nomina dei soggetti in eventuale sostituzione ai titolari della funzione, gli elenchi dei soggetti abilitati e i tariffari.

La verifica è onerosa per il DdL, che deve anche organizzarsi per mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, nonché i mezzi

necessari per l'esecuzione delle operazioni di controllo ad esclusione degli apparecchi di misurazione.

L'Inail deve, infine, essere informato dal DdL in caso di cessazione d'esercizio dell'attrezzatura o di eventuale trasferimento di proprietà o, ancora, a seguito di spostamento dal luogo precedentemente comunicato.

Segue uno schema riepilogativo della procedura amministrativa inerente alla verifica delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e ai sensi del D.M. 11 aprile 2011.



Qui di seguito l'allegato VII del TUSIC contenente l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica e la relativa periodicità con cui le stesse verifiche devono essere attuate dai soggetti abilitati.

TUSIC - ALLEGATO VII	
VERIFICHE DI ATTREZZATURE	
<i>Attrezzatura</i>	<i>Intervento/periodicità</i>
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Altri impianti oggetto di dichiarazione e/o denuncia non facenti parte dell'Allegato VII del Tusic

Esistono altre tipi di impianti che, sebbene non facenti parte dell'allegato VII del Tusic, devono essere oggetto di denuncia in fase di prima installazione e di verifica periodica da parte del DdL.

Ci si riferisce, nella fattispecie, ai seguenti impianti e attrezzature le cui procedure di gestione sono disciplinate dal DPR n.462/01 e dall'art.86 del D.Lgs. n.81/08:

- ✓ impianti di messa a terra;
- ✓ impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo d'esplosione;
- ✓ installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

I suddetti impianti, anche se non soggetti al medesimo ciclo di verifiche disciplinato dal D.M. 11 aprile 2011, devono essere comunque sottoposti all'effettuazione di una denuncia di prima installazione da inviare all'Inail e all'esecuzione di verifiche periodiche.

⇒ Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Il DdL, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, è tenuto a comunicare ad Inail (ex Ispesl) e ad Asl o Arpa territorialmente competenti la denuncia dell'impianto e la contestuale dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice. Nella fattispecie la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti a un certificato di omologazione dell'impianto.

L'Inail, ricevuta la denuncia, effettua delle verifiche a campione sugli impianti, trasmettendo le relative risultanze ad Asl e ad Arpa.

Al DdL, invece, spetta una verifica quinquennale degli impianti. Un'eccezione per quelli installati nei cantieri (ovvero luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre), nei locali medici (cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici) e in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (ad esempio per quelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, oppure edifici con strutture portanti in legno, ambienti in cui avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione ed il deposito di sostanze combustibili, materiali infiammabili ecc) per cui la frequenza è biennale.

La verifica, onerosa per il DdL, viene effettuata tramite personale Asl o Arpa, che provvede a rilasciare un apposito verbale da conservare in caso di successivi controlli da parte degli Organi di Vigilanza.

⇒ Impianti in luoghi con pericolo d'esplosione

Il DdL, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, è tenuto ad inviare all'Asl e all'Arpa la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal proprio installatore; in questo caso l'omologazione è effettuata da Asl e da Arpa, che eseguono la prima verifica dell'impianto rilasciando ad DdL apposito verbale.

Le successive verifiche periodiche hanno frequenza biennale.

In conclusione, per entrambe le casistiche di impianti, il DPR n.462/01 prevede delle verifiche straordinarie che devono essere obbligatoriamente condotte nel caso di: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta specifica del DdL.

OTTOBRE 2012 - APRILE 2013

PERCORSO FORMATIVO

FORMULA FOCUS

Centro Studi
Lavoro e Previdenza

L'IMPATTO DELLA RIFORMA DEL LAVORO SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE: LINEE GUIDA E RIFLESSI OPERATIVI

Le novità in materia di contratti flessibili, licenziamento e
ammortizzatori sociali

Sedi (6 mezza giornata)

ASCOLI PICENO ^{New} CAGLIARI GENOVA MANTOVA ^{New} MATERA
NAPOLI ^{New} PALERMO ^{New} PERUGIA ^{New} SASSARI ^{New}

MATURA 24 CFP

SCOPRI LA
NUOVA EDIZIONE

SCOPRI LA FORMULA 6 GIORNATE INTERE NELLE SEDI DI
Ancona - Aosta - Bergamo - Bologna - Brescia - Firenze - Livorno - Milano
Padova - Parma/R.Emilia - Roma - Torino - Treviso - Udine - Verona

CLICCA
E SCOPRI >>>

